

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA AD USO RICREATIVO-SPORTIVO IN LOC. ALPE CAMPELLO.
CIG: ZDD17CB450

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

1. Ente concedente
2. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.
3. Cauzione provvisoria per la partecipazione.
4. Criterio di aggiudicazione.
5. Sopralluogo e richiesta di chiarimenti.
6. Modalità di partecipazione.
7. Motivi di esclusione dalla gara.
8. Modalità di svolgimento della gara e apertura delle offerte.
9. Procedura di gara e di aggiudicazione.
10. Obblighi, oneri e divieti del concessionario.
11. Cauzione definitiva e investimenti fatti dal concessionario.
12. Investimenti
13. Responsabilità e risoluzione anticipata del contratto di concessione - Decadenza e revoca dell'autorizzazione amministrativa.
14. Recesso anticipato dal contratto di concessione da parte del Concessionario.
15. Trattamento dati personali.
16. Responsabile del procedimento.
17. Accesso agli atti.
18. Foro competente e disposizioni finali.

1. ENTE CONCEDENTE

COMUNE DI QUARNA SOPRA - Piazza XXIV Maggio nr. 5- 28898 Quarna Sopra - tel. 0323.826115 fax. 0323.826391 mail: municipio@comune.quarnasopra.vb.it

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI PROFESSIONALI

La partecipazione alla gara è consentita, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a soggetti concorrenti in forma individuale, societaria o consortile regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al REC o possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al REC, a seguito di aggiudicazione della gara per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25 agosto 1991 articolo 2 o sussistenza condizioni di cui all'art. 71 comma 6 del D. Lgs. n. 59/2010;
- documentata esperienza in attività commerciali analoghe (di somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione e ospitalità alberghiera)
- documentata regolarità nelle posizioni assicurative e previdenziali, ove dovute.

B) REQUISITI MORALI

I requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti l'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59 sono qui di seguito esplicitati.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252."

C) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare esattamente nome, cognome, dati anagrafici), non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38 lett. c) del Codice dei contratti Dlgs. 163/2006, ovvero che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della

condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta offerente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 Codice Penale e dell'art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale.

c) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n. 55 del 19/03/1990;

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Ente che bandisce la gara;

f) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività;

g) di non aver commesso, negli ultimi cinque anni, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara indette da Pubbliche Amministrazioni;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;

j) la non applicazione all'impresa, della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

k) ovvero l'ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;

l) l'inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

m) di non essere debitore verso il Comune medesimo per imposte, canoni, e/o per precedenti contratti di locazione o per altre ragioni e non avere cause pendenti con il Comune di Quarna Sopra.

Sono ammesse imprese riunite (RTI) ai sensi della normativa vigente. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, **pena l'esclusione** di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti.

Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di imprese o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente.

I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente gara anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, **a pena d'esclusione**, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, le dichiarazioni di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; dovranno produrre, inoltre, l'originale o la copia autentica del contratto, ai sensi dell'art. 18 dei DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di un'unica impresa ausiliaria per ciascun requisito previsto nel bando. Si precisa inoltre che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'**esclusione** dalla gara.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a **pena di esclusione**, espresse dichiarazioni di cui all'art. 49, comma 2, lettere c) ed e), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In ogni caso:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione o Consorzio;

- è inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Imprese e/o Ditte che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc, o che per l'intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale.

Nel caso di RTI costituito o costituendo le dichiarazioni sopraelencate vanno rilasciate dalle singole imprese costituenti la stessa.

In caso di RTI non ancora costituito, i soggetti partecipanti dovranno allegare una dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome proprio e dei mandanti.

In caso di RTI, dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a **pena di esclusione**, a ciascun componente il RTI o Consorzio.

In caso di operatori economici riuniti, già costituiti, all'offerta deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Risulta vietata la modifica della composizione dei RTI e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.

3. CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE

Il soggetto concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di € 150,00, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta (€ 2.500,00x 3= 7.500,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La prestazione di cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto è **causa di esclusione** dalla gara.

Pena l'esclusione, la garanzia con indicazione espressa e specifica dell'oggetto dell'appalto cui la stessa si riferisce, può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) Mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che dovrà espressamente prevedere:

- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni;
- validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

b) Mediante versamento diretto da effettuarsi alla Tesoreria Comunale presso Banco Popolare agenzia di Omegna, specificando la seguente causale: *"cauzione provvisoria gara pubblica affidamento in gestione dell'area ad uso ricreativo-sportivo,, indetta dal Comune di Quarna Sopra"*.

La Tesoreria rilascerà idonea quietanza dell'avvenuto versamento.

In tal caso, la cauzione dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

A pena di esclusione: nel caso di RTI la garanzia deve essere intestata allo stesso e sottoscritta dal capogruppo o mandatario; se non ancora costituita deve essere intestata e sottoscritta da tutti gli associati.

Entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo di raccomandata A/R, la cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo mediante apposito mandato di pagamento.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione e sostituita con la cauzione (fideiussione) definitiva di cui al successivo punto 14. L'importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula del contratto di concessione per causa dipendente dalla volontà dell'aggiudicatario.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione verrà effettuata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, sulla base della migliore *"proposta-offerta"* valutata da apposita Commissione giudicatrice, che si atterrà ai seguenti parametri di valutazione:

| PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO |
|------------------------------|-------------------|
| A offerta economica (canone) | punti 80 |
| B offerta tecnica | punti 20 |

| | |
|---------------|------------------|
| TOTALE | punti 100 |
|---------------|------------------|

A) Offerta economica: massimo 80 punti

Verranno attribuiti 80 punti all'offerta più alta, espressa in percentuale al rialzo rispetto al canone posto a base di gara di € 2.500,00. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire all'offerta} = \frac{\text{offerta presa in esame} \times 80 (\text{punteggio massimo})}{\text{offerta più alta}}$$

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo base, pena l'esclusione.

B) Offerta tecnica: massimo 20 punti

Verrà attribuito un punteggio che premia la disponibilità del concorrente ad ampliare il periodo di apertura dell'esercizio e ad organizzare un maggior numero di iniziative di animazione dell'area attrezzata, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

| | Punteggio massimo |
|---|-------------------|
| a) Ampliamento del periodo di apertura annuale, rispetto agli otto mesi obbligatori (3 punti per ogni mese in più di apertura annuale (1,5 punti per periodi inferiori al mese, ma almeno di 15 gg. consecutivi); | punti 5 |
| b) Messa a disposizione degli spazi in concessione per favorire la realizzazione di attività per famiglie, giovani e bambini con particolare valenza aggregativa per la comunità locale; | punti 5 |
| c) organizzazione di attività per famiglie e bambini: iniziative a carattere ricreativo e/o culturale (ad esempio serate a tema per genitori, spettacoli, laboratori per bambini), da svolgersi sia con personale proprio (dedicato in via esclusiva allo svolgimento dell'attività), sia avvalendosi della collaborazione di associazioni e gruppi del territorio; | punti 5 |
| d) organizzazione di iniziative a carattere aggregativo, socio - culturale e sportivo (ad esempio, iniziative sportive, serate a tema, attività artistiche), da svolgersi sia con personale proprio (dedicato in via esclusiva allo svolgimento dell'attività), sia avvalendosi della collaborazione di associazioni e gruppi del territorio; | punti 5 |

L'aggiudicazione della concessione avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, salva la facoltà per l'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga la proposta organizzativa formulata dallo stesso non

adeguata al soddisfacimento dell'interesse pubblico. E' consentita l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari punteggio complessivo, si procede all'assegnazione dei beni mediante estrazione a sorte.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria.

Nel presente bando non si applica il sistema di esclusione automatica delle offerte.

La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione delle predette condizioni.

5. SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e/o copie del bando e degli allegati presso la sede del Comune di Quarna Sopra in piazza XXIV Maggio n. 5 tel.0323.826115 - fax. 0323.8263931, mail: municipio@comune.quarnasopra.vb.it.

La richiesta di sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordata previo appuntamento, da richiedere mediante fax o mail sopra indicati.

La richiesta verrà girata al funzionario incaricato. Le richieste di chiarimenti e di sopralluogo devono comunque pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del quarto giorno precedente a quello della scadenza del bando.

Ai sensi della legge n. 675/96 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Ente per finalità connesse al presente procedimento.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante può presentare una sola domanda. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune, sito in Piazza XXIV Maggio nr. 5 - Quarna Sopra, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2016**, a mezzo raccomandata entro il termine perentorio sopra indicato, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato ai lembi di chiusura che dovrà riportare in modo visibile, oltre all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

"OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' AREA AD USO RICREATIVO-SPORTIVO IN LOC. ALPE CAMPELLO".

Nel caso che la busta venga consegnata a mano il presentatore deve essere identificato mediante la redazione di un apposito atto da conservare unitamente al plico, pena l'irricevibilità della stessa.

Il plico dovrà contenere al suo interno:

A) Una busta n. 1 - debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e contrassegnata con la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA N.1"** nella quale dovrà essere acclusa la sotto elencata documentazione, **pena l'esclusione** dalla gara:

- la domanda di partecipazione (v. **"Allegato B"**), debitamente sottoscritta dal titolare della domanda e della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, con la quale si chiede di partecipare alla gara, contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta, nonché l'indicazione della sede legale;

- la dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2. del presente disciplinare(v. **"Allegato C"**), debitamente sottoscritta dal titolare/i della domanda o legale/i rappresentante/i;

- DURC o in corso di validità o certificazione di regolarità contributiva;
- l'attestazione della avvenuta costituzione della cauzione provvisoria con le modalità indicate al precedente punto 3 del disciplinare di gara;
- copia del bando e dei suoi allegati relativi a planimetrie (v. "**Allegato F**") e elenco arredi (v. "**Allegato G**"), firmati in ogni facciata per conoscenza ed accettazione integrale e incondizionata.

Tutte le dichiarazioni possono essere rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredate da copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

B) una busta n. 1/a (inserita nella Busta N. 1)- anch'essa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con apposta la dicitura "**OFFERTA TECNICA - BUSTA N. 1/a**", ove dovrà essere inserita, a **pena di esclusione** dalla gara, la documentazione che sviluppi i temi relativi alla **Proposta progettuale contenente:**

- gli elementi descrittivi delle attività che si intendono realizzare (descrizione dei servizi, modalità e tempi di erogazione, organizzazione di eventi ed iniziative, anche in collaborazione con enti e organizzazioni locali e non, promozioni, ecc.), finalizzate alla piena funzionalità della struttura (massimo 2 pagine).

C) una busta n. 2 - anch'essa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con apposta la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA - BUSTA N. 2**" che dovrà contenere, a **pena di esclusione** dalla gara:

- Offerta, sottoscritta dal titolare/i della domanda o della società/raggruppamento, con l'indicazione in cifre ed in lettere, dell'offerta economica indicante il canone annuo di contratto, che il concorrente si impegna a versare al Comune, con la specificazione del canone (al netto di aggiornamento ISTAT). (v. "**Allegato D**").

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole all'Amministrazione Comunale.

Le offerte congiunte, a **pena di esclusione**, devono essere sottoscritte come segue:

- per RTI già costituito: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo), che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- per Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituendo: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI;
- per Consorzio già costituito: dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione delle prestazioni;
- per Consorzi costituendi: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine indicato al precedente punto 6, non verrà preso in considerazione. A tale scopo faranno fede il timbro, la data e l'ora apposti sul plico all'atto del suo ricevimento dall'Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si farà luogo ad **esclusione** qualora:

- a) la presentazione della domanda pervenga fuori dai termini indicati nel presente avviso;

- b) l'offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con firma dello stesso sottoscrittore dell'offerta;
- c) accertata mancanza di requisiti obbligatori;
- d) la mancanza di uno dei documenti richiesti dal presente bando;
- e) presentazione di un'offerta economica inferiore rispetto al canone annuale posto a base d'asta.

8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura delle buste pervenute si svolgerà il giorno **18 febbraio 2016** alle ore **16:00** presso la sede Comunale in piazza XXIV Maggio n. 5 in Quarna Sopra (VB)

All'apertura delle buste sarà ammessa la partecipazione dei singoli offerenti e dei titolari e/o legali rappresentanti delle imprese interessate all'appalto. La persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante dovrà essere munita di idonea delega.

9. PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è una procedura aperta ai sensi degli articoli 3 commi 37, 54 - 55, 83 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice appositamente nominata con determina del Responsabile del Servizio. La valutazione delle offerte verrà effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del bando.

La gestione verrà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè a quella a cui sarà attribuito il miglior punteggio dalla commissione in base ai criteri fissati al punto 4 del presente Disciplinare di gara.

Non sarà consentito ritirare l'offerta che rimane vincolante per chi l'abbia presentata.

Il risultato della valutazione, costituito da una graduatoria di merito, verrà pubblicato sul sito del Comune all'Albo Pretorio e comunicazione verrà inviata entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria all'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà resa definitiva con la presentazione della documentazione a comprova dei requisiti di ammissione, e comunque trascorsi 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione provvisoria; entro tale data l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva e all'invio della relativa comunicazione all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà vincolato a presentare cauzione definitiva di cui all'art. 4 del presente disciplinare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque ad effettuare la stipulazione del contratto di concessione della gestione entro 15 giorni dalla verifica della documentazione di cui sopra e comunque nei tempi più brevi concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicazione verrà effettuata ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, dalla provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, il procedimento di aggiudicazione verrà sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara di partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell'autonomia delle offerte e della *par condicio* dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente.

Il Comune di Quarna Sopra potrà non procedere ad alcuna aggiudicazione se per qualsiasi motivo le offerte non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, o annullare in qualsiasi momento, la procedura della presente gara, senza che alcun risarcimento sia dovuto ai partecipanti, salvo il rimborso della cauzione provvisoria, di cui all'art.6 del presente bando.

10. OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi ed oneri, nonché i seguenti divieti:

- a) il contratto di concessione autorizza l'uso dell'immobile e dell'area circostante esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel presente bando;
- b) la stipulazione di contratti di utenza, la volturazione di quelli già esistenti ed il pagamento delle relative bollette, nonché tasse o canoni derivanti dall'utilizzo della struttura: TARI, Tosap, canone possesso apparecchi radiotelevisivi etc.;
- c) l'esecuzione a propria cura e spese di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia del manufatto e di quelli necessari al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato;
- d) la tenuta in ordine e manutenzione ordinaria di tutta l'area esterna di pertinenza dell'immobile indicata nella planimetria allegata al presente bando (Allegato F);
- e) il pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune: spese di registrazione, repertorizzazione, diritti di segreteria e bollo, etc.;
- f) la consegna della cauzione definitiva precedentemente alla stipulazione del contratto di concessione, a pena di decadenza;
- g) l'esercizio dell'attività entro e non oltre il 15° giorno dalla data di assegnazione dell'autorizzazione;
- h) l'obbligo di tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del locale e di tutti gli utenti dell'immobile;
- i) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e dei terzi; a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati, nonché la copertura per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata e la sottoscrizione della polizza antincendio;
- l) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vincolata all'immobile individuato dal Comune e non può essere quindi trasferita altrove, salvo autorizzazione del Comune stesso;
- m) è fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la concessione a terzi;
- n) l'espletamento dell'attività deve avvenire nel rispetto delle norme relative agli ambienti di lavoro, sanitarie e di sicurezza del lavoro.

Al momento della scadenza del contratto di concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, i locali dovranno essere ritornati nello stato di decoro e pulizia in cui si trovavano al momento della stipula del contratto di concessione; gli arredi in esso contenuti dovranno essere conformi a quanto descritto nell'inventario allegato al presente bando, e ad eventuali successive sue integrazioni, e sottoposti alla sola usura dovuta al loro corretto uso.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia e copertura di eventuali danni arrecati dal concessionario all'immobile, agli arredi e alle attrezzature cedute in uso attraverso la concessione - anche se questi derivassero dal

mancato ripristino di eventuali modificazioni, sia concordate che arbitrarie -, il concessionario all'atto della stipula del contratto di concessione dovrà provvedere, a titolo di cauzione, al deposito di € 7.500,00 (venticinquemila/00), a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, a favore del Comune per tutta la durata del contratto di concessione (3 anni).

Tale deposito (fideiussione), o il suo residuo, potrà essere restituito solamente ad avvenuto controllo da parte dell'Amministrazione Comunale che lo stato dell'immobile trovasi in perfette condizioni e, comunque, entro tre mesi dalla cessazione del contratto di concessione. Qualora si rilevassero danni imputabili al gestore, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla cauzione prestata.

Detta cauzione definitiva dovrà essere presentata ed accettata dall'Amministrazione, prima della stipulazione del contratto di concessione, secondo quanto previsto all'art 12 del presente bando.

12. INVESTIMENTI

Qualora il Concessionario, durante il periodo di vigenza della concessione, ritenga che vadano effettuati nuovi investimenti finalizzati alla maggiore efficienza e funzionalità della struttura, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Comune.

13. RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE - DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, nei seguenti casi:

1. uso improprio, o diverso da quello previsto nel contratto di concessione, dell'area
2. grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione o violazione delle disposizioni di legge o regolamenti dettati in materia;
3. cessione a terzi del contratto di concessione e dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei relativi diritti ed obblighi previsti nel precedente punto 11;
4. contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o di personale appartenente al suo staff;
5. frode del gestore;
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione del contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;
7. il mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine di 15 giorni all'interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie o la richiesta di audizione.

L'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi, potrà valutare, in relazione all'entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione dell'addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione.

14. RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto di concessione anticipatamente rispetto alla scadenza originaria, o a quella derivante dall'intervenuto rinnovo, per propria scelta o per causa di forza maggiore, dovrà darne comunque comunicazione scritta al Comune con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Le condizioni per il recesso anticipato sono riportate all'art. 15 del contratto di concessione di servizio di gestione dell'area ad uso ricreativo-sportivo in loc. Alpe Campello.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la presentazione della domanda da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.

Del presente Bando, sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune www.comune.quarnasopra.vb.it, e **sull'Albo Pretorio del Comune**, per giorni 20 antecedenti lo svolgimento dell'asta.

Copia del presente Bando, e di tutta la documentazione inerente all'immobile oggetto della concessione in gestione, sono in pubblica visione presso l'Ufficio Comunale, al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni nei seguenti orari:

lun. - ven. : 11.00 - 12.00, escluso il martedì.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario dr.ssa Nella Veca

17. ACCESSO AGLI ATTI:

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

18. FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI:

Per ogni controversia sorta in dipendenza dell'applicazione del presente bando o del contratto di concessione stipulando, la competenza è del foro di Verbania.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO COMUNALE

Veca dr.ssa Nella